

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2022, n. 17-6010

Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 BIS della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Arola (VB).

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, successivamente abrogate e sostituite dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 tuttora vigente, nonché attraverso la D.G.R. n. 25-7286 del 30/07/2018 e la D.G.R. n. 17-7911 del 23/11/2018 concernenti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, predisposto in attuazione del D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni");
- l'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, al comma 6 recita: *"Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni"*.

Dato atto che:

- a più di 20 anni dall'entrata in vigore del PAI, non tutti i comuni hanno proceduto alle verifiche di adeguamento al PAI medesimo;
- si dispone, a livello regionale, di un quadro relativo ai dissesti di tipo alluvionale (corsi d'acqua e conoidi) sostanzialmente aggiornato e contenuto nelle mappe del PGRA, mentre non si dispone di un quadro conoscitivo omogeneo per quanto riguarda i dissesti di versante (frane e valanghe);
- al fine di rispondere alle disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, comma 6, si rende necessario adottare nuove disposizioni regionali in campo urbanistico.

Richiamato che:

- la D.G.R. n. 25-7286 del 30 luglio 2018, recante *"Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 delle Norme di Attuazione del PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi"*, ha approvato i criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI, dando mandato al Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica il compito di avviare la predisposizione delle carte del dissesto di tali comuni, sulla base dei criteri approvati, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici;

- la D.G.R. n. 25-7286 stabilisce che il quadro del dissesto individuato dal Settore Geologico debba avere una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti attraverso l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (quadro dei dissesti) in modo tale da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI alle aree in dissesto;
- nel periodo transitorio, fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI e all'applicazione del su richiamato art. 9 delle NTA, o all'adozione della variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale (PRG), la D.G.R. n. 25-7286 stabilisce che i vincoli debbano essere immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso l'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977;
- la D.G.R. n. 25-7286, inoltre, obbliga i comuni con strumento urbanistico non adeguato al PAI interessati da eventi alluvionali ad avviare celermente le opportune verifiche per la messa in salvaguardia delle zone a maggior rischio.

Premesso, inoltre, che l'articolo 9 bis della Legge Regionale n. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) sancisce che:

- al comma 1: *“La Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.”;*
- al comma 2: *“I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.”.*

Dato atto che, come da risultanze istruttorie del Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- il Comune di Arola ha concluso il processo di condivisione del quadro del dissesto con gli uffici regionali, attraverso la procedura prevista dai cosiddetti “Gruppi Interdisciplinari” di cui alla D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 (parere conclusivo del Gruppo Interdisciplinare prot. n. 27948/DB0827 del 21/08/2012), ma non ha successivamente concluso la procedura urbanistica di adeguamento al PAI, non rendendo di fatto cogenti i vincoli individuati nello studio geologico condiviso;
- in assenza di cautele poste in essere con uno strumento urbanistico aggiornato, si rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica non congruenti con il livello di pericolosità nelle aree in dissesto note, sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- il Settore Geologico con nota n. 24353 del 09/06/2022 ha richiesto al Comune di Arola il parere di competenza ai sensi del comma 1 dell'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977, trasmettendo la proposta di perimetrazione delle aree in dissesto, condivise con gli uffici regionali nell'ambito della procedura sopra citata, sulle quali applicare i provvedimenti cautelari nonché le norme relative ai tipi di intervento ammessi nelle aree stesse nel periodo di vigenza del provvedimento;
- il quadro del dissesto predisposto dagli uffici regionali potrebbe non tener conto dei processi e degli effetti degli ultimi eventi alluvionali, in quanto condiviso prima di detti eventi, e che la variante di adeguamento al PAI deve conseguentemente approfondire ed aggiornare il quadro del dissesto;

- il Comune di Arola, in riferimento alla citata nota n. 24353 del 09/06/2022 non ha espresso il proprio parere previsto dal comma 1 dell'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977;
- sono scaduti i termini previsti dall'art. 17 bis della Legge n. 241/1990 secondo cui il parere si intende acquisito qualora siano decorsi i tempi senza che sia stato comunicato "... l'assenso, il concerto o il nulla osta ..." da parte dell'Amministrazione interessata.

Richiamato, in particolare che ai sensi del sopra riportato comma 2 dell'articolo 9 bis e dell'articolo 58 della Legge Regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, che dovrà esplicitamente prevedere le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa Legge Regionale n. 56/1977 e che ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Visti:

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di stabilire di applicare, sulla base di quanto esplicitato nell'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 alle aree in dissesto del Comune di Arola, condivise con gli uffici regionali in data 21/08/2012 (prot. n. 27948/DB0827) nell'ambito della procedura prevista dai cosiddetti "Gruppi Interdisciplinari" di cui alla D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001;
- di individuare come ambiti territoriali interessati dall'applicazione dell'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 quelli definiti nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare come interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari quelli richiamati nell'allegato 3 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore Geologico, al Settore Difesa del suolo e al Settore Tecnico regionale competente per territorio della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al Settore Urbanistica competente per territorio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio il compito di fornire al Comune di Arola la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della Legge Regionale n. 56/1977;
- di demandare al Settore Geologico di esprimere il parere ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 sulla documentazione geologica redatta a supporto della variante di adeguamento al PAI, anche avvalendosi del contributo specialistico degli altri Settori della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica competenti in materia idraulica;

- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis e dell'art. 58 della Legge Regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, che dovrà esplicitamente prevedere le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 comma 2 della stessa Legge Regionale n. 56/1977, e che ai sensi dei citati articoli i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

Comune di Arola (VB)
**Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

RELAZIONE

Il Comune di Arola risulta inadempiente riguardo alle procedure di verifica e adeguamento del proprio strumento urbanistico al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001.

Allo scopo di colmare la carenza di informazioni sulle condizioni di pericolosità del territorio dei comuni non adeguati al PAI, il Settore Geologico ha predisposto per detto comune un quadro del dissesto che individua delle categorie di fenomeni analoghe a quelle riportate dal PAI ed in base al quale il Comune potrà in seguito impostare la propria variante urbanistica.

Considerato che il Comune di Arola è in possesso di un quadro del dissesto condiviso dagli uffici tecnici regionali tramite la procedura dei cosiddetti Gruppi interdisciplinari costituiti ai sensi della DGR 31-3749 del 6/8/2001, i fenomeni di dissesto rappresentati nella cartografia qui allegata sono quelli individuati e condivisi in detta procedura; eventuali nuovi fenomeni di dissesto verificatisi posteriormente ai lavori del Gruppo interdisciplinare non sono quindi stati rappresentati.

Il Comune sorge sui rilievi montuosi che separano la sponda occidentale del lago d'Orta dalla Valle Sesia; dal punto di vista geomorfologico il territorio è costituito dalla porzione apicale e mediana del bacino idrografico del T. Pellino, corso d'acqua che - dopo aver segnato il limite comunale con il Comune di Madonna del Sasso - confluisce nel lago d'Orta. La morfologia dei versanti è articolata in numerose valli secondarie, ed ha generato un reticolo idrografico pervasivo con un drenaggio orientato prevalentemente in direzione SE, che porta tutti i corsi d'acqua a confluire nel T. Pellino.

Dal punto di vista geologico il substrato dei versanti è costituito da rocce che appartengono al Massiccio dei Laghi, che in questa zona è rappresentato dal complesso degli Scisti dei Laghi e dal complesso dei Graniti dei Laghi; la formazione metamorfica degli Scisti dei Laghi (micascisti e paragneiss) ha subito l'intrusione di magma granitico, durante il Permiano, che ha formato un batolite, noto appunto come Graniti dei Laghi.

Il quadro del dissesto del territorio è contraddistinto dalla presenza di fenomeni franosi, generalmente di piccole e medie dimensioni, di tipologia differente: sono segnalate frane di crollo, frane per fluidificazione della coltre superficiale, colamenti veloci e fenomeni complessi. Buona parte delle frane sono in prossimità della viabilità, che essendo realizzata ovviamente a mezzacosta, rappresenta un fattore predisponente; è da sottolineare che in diversi casi i fenomeni franosi risultano in prossimità di aree edificate.



PROCEDURA DI ADEGUAMENTO AL PAI CON
METODI SPEDITIVI

Carta dei Dissesti

Scala 1:10.000

Regione Piemonte

Comune di Arola

ALLEGATO 2

Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica	Settore Geologico	Data Aprile 2022
---	-------------------	---------------------

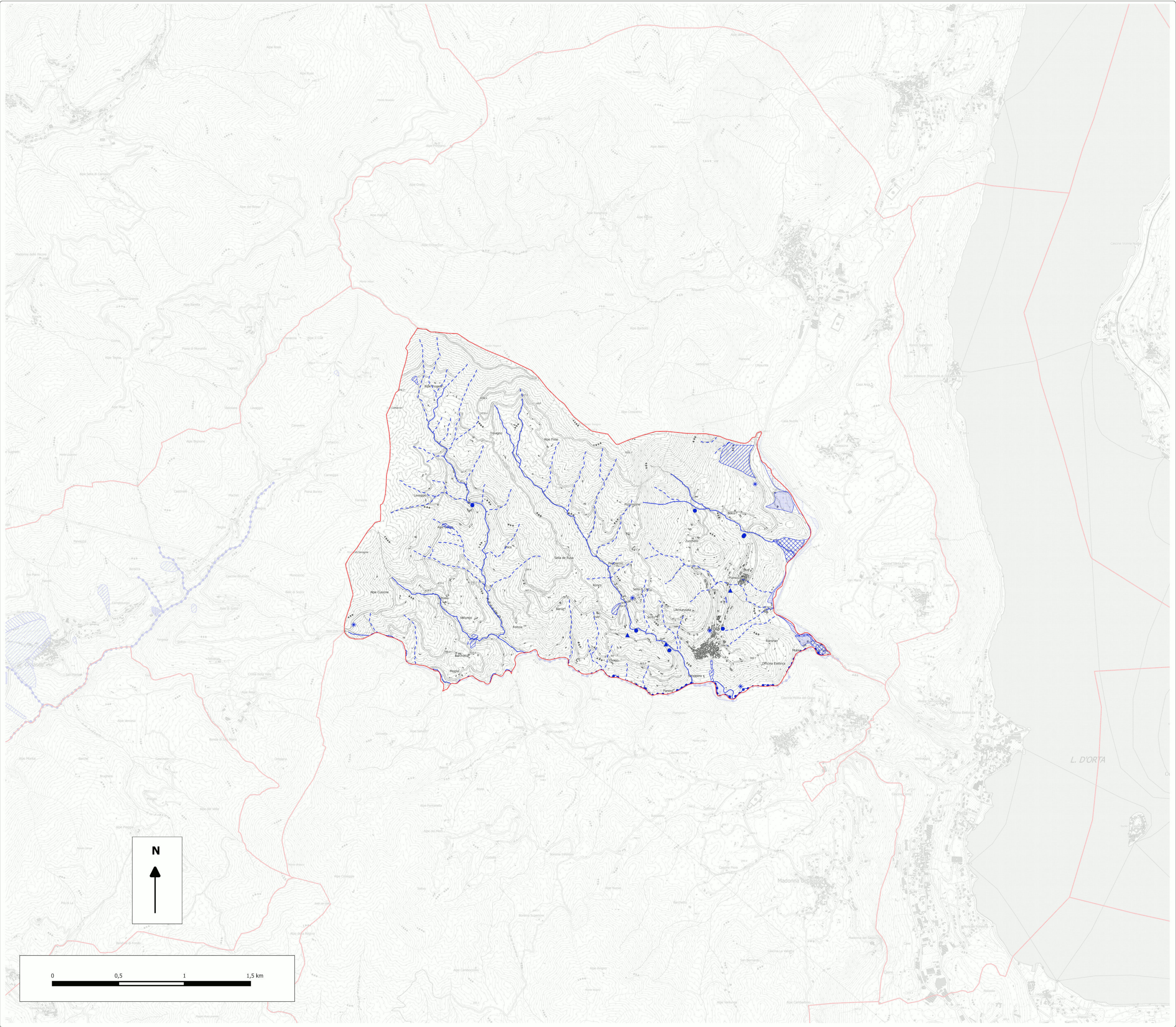
Legenda

- Limiti amministrativi (Comune)
- Frane
- Fa - Aree interessate da frane attive (pericolosità molto elevata)
 - Fq - Aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata)
 - Fs - Aree interessate da frane stabilizzate (pericolosità media o moderata)
 - Fa - Processi franosi puntuali attivi (pericolosità molto elevata)
 - Fq - Processi franosi puntuali quiescenti (pericolosità elevata)
 - Fs - Processi franosi puntuali stabilizzati (pericolosità media o moderata)
- Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio
- Ee - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità molto elevata
 - Eb - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità elevata
 - Em - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità media o moderata
 - Eel - Processi torrentizi lineari a pericolosità molto elevata
 - Ebl - Processi torrentizi lineari a pericolosità elevata
 - Eml - Processi torrentizi lineari a pericolosità media o moderata
- Trasporto di massa su conoidi
- Ca - Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa (peric. molto elevata)
 - Cp - Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa (peric. elevata)
 - Cn - Aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette (peric. media o moderata)
- Valanghe
- Ve - Aree soggette a valanghe a pericolosità elevata o molto elevata
 - Vm - Aree soggette a valanghe a pericolosità media o moderata
 - Ve - Processi valanghivi lineari a pericolosità elevata o molto elevata
 - Vm - Processi valanghivi lineari a pericolosità media o moderata

Nota:

La cartografia è aggiornata alla data di chiusura del Gruppo Interdisciplinare di Lavoro e non comprende eventuali successivi elementi di dissesto anche derivanti da eventi alluvionali.

I dissesti sopra riportati sono tutti quelli della legenda dell'Atlante dei dissesti del PAI ma la presente cartografia può non contenere alcuni di essi.



**Normativa relativa ai tipi di intervento ammessi nelle aree interessate dai
provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della
Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Come stabilito dalla DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, per gli interventi ammessi nelle aree oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari è stato preso come riferimento l'art. 9. *“Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”* delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che consente:

- per le **frane attive (Fa)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI (di seguito NTA);
- per le frane **quiescenti (Fq)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 3 delle NTA;
- per le **frane stabilizzate (Fs)**, in riferimento all'art. 9, comma 4 delle NTA e in via cautelativa, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 3 delle NTA;
- per le aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità molto elevata (Ee)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 5 delle NTA;
- per le aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità elevata (Eb)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 6 delle NTA;
- per le aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità media o moderata (Em)**, in riferimento all'art. 9, comma 6 bis delle NTA e in via cautelativa, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 6 delle NTA;
- per le aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità molto elevata (Ca)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 7 della NTA;
- per le aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità elevata (Cp)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 8 della NTA;
- per le aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità media o moderata (Cn)**, in riferimento all'art. 9, comma 9 delle NTA e in via cautelativa, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 8 delle NTA;
- per le aree interessate da **valanghe a pericolosità molto elevata o elevata (Ve)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 10 delle NTA;

- per le aree interessate da **valanghe a pericolosità media o moderata (Vm)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 11 delle NTA.

Come osservazione di carattere generale si evidenzia che:

- le limitazioni agli interventi ammessi sopra elencate si applicano alle tipologie di dissesto rappresentate nella cartografia relativa al territorio comunale anche se, per completezza di rappresentazione, la legenda della Carta dei dissesti riporta tutte le tipologie di dissesto previste dall'Atlante dei dissesti PAI;
- relativamente ai punti sopra elencati, nel caso in cui ci sia sovrapposizione tra dissesti a pericolosità differente, prevale la norma più cautelativa;
- i vari tipi di interventi consentiti sono possibili nel rispetto della normativa di settore vigente;
- per quanto riguarda le perimetrazioni del dissesto lungo il reticolo idrografico rappresentato nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.Lgs n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), vale quanto indicato nell'allegato 1 della DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018 "*Disposizioni attuative* del PGRA ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del PAI - Titolo V" ed in particolare valgono le limitazioni di cui all'art. 9 commi 5, 6 e 6 bis delle Norme di Attuazione del PAI;
- in caso di sovrapposizione tra perimetrazioni dell'art. 9 bis della Legge Regionale n. 56/1977 e perimetrazioni del PGRA e delle Fasce Fluviali del PAI, prevalgono fin da subito le norme più cautelative.

Note

I tipi di intervento richiamati nel presente documento sono quelli definiti dall'art. 3 del DPR n. 380/2001.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato. In merito a questi ultimi, la prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione è subordinata al parere regionale ai sensi dell'art. 7 ter della L.R. n. 38/1978.

Anche se non riportati nella Carta dei dissesti, sono parimenti assoggettati alle disposizioni dell'art. 7 ter della L.R. n. 38/1978 gli interventi edilizi ricadenti nelle zone in cui il rischio idrogeologico risulta aggravato a seguito di eventi calamitosi avvenuti successivamente alla data di condivisione del quadro del dissesto con gli uffici regionali attraverso la procedura prevista dai cosiddetti "Gruppi Interdisciplinari" di cui alla DGR n. 31-3749 del 06/08/2001.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della

proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa preveda esplicitamente le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa Legge Regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare.

Ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione di applicazione dei citati provvedimenti che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Qualora, viceversa, le perimetrazioni proposte con il provvedimento cautelare siano recepite dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 152/2006, commi 4bis e 4ter, prima della conclusione dell'iter della variante comunale di adeguamento al PAI, le perimetrazioni e le relative norme d'uso recepite dall'Autorità di Bacino rimarranno in vigore sino alla conclusione dell'iter di approvazione della variante urbanistica.

Il quadro del dissesto oggetto dei provvedimenti cautelari dovrà essere approfondito dal professionista incaricato della redazione degli studi geologici a supporto della variante al PRG, tenendo anche conto, qualora presenti, dei processi e degli effetti degli ultimi eventi alluvionali, previa verifica della coerenza delle previsioni (vigenti o previste) con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.Lgs. 31/01/2018, n. 1.